



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

D.P.C.M. “NATALE” – LA SINTESI DELLE NUOVE MISURE

in vigore dal 4.12.2020 al 15.01.2021

Gentilissimo Cliente,

con l'approvazione del nuovo D.P.C.M. 3 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con edizione straordinaria, entrano in vigore a partire da oggi, 4 dicembre, e fino al 15 gennaio, una serie di nuove restrizioni.

Il nuovo decreto presidenziale fissa un novero di nuove disposizioni, specificatamente dedicate al periodo delle festività, mentre viene sostanzialmente confermato l'impianto di regole specifiche che si rendono applicabili a seconda del "colore" dell'area geografica (gialla, arancione o rossa).

Le novità riguardano, in particolare, gli spostamenti, le attività di commercio al dettaglio e del turismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella consueta conferenza stampa, ha reso note le misure adottate con il nuovo D.P.C.M. 3 dicembre 2020.

I tratti del nuovo decreto presidenziale sono chiari: salvo qualche ritocco, le misure previgenti vengono confermate *in toto*, con la divisione del territorio in aree "gialla", "arancione" e "rossa", ognuna con regole sue proprie.

Le novità introdotte sono pressoché interamente rivolte a regolamentare, con l'adozione di misure *ad hoc*, il periodo delle festività, affinché queste particolari giornate non si rivelino occasione per un nuovo propagarsi del Covid-19.

In quest'ottica vengono imposte importate restrizioni alla mobilità, limitate nel tempo, e tutta una serie di divieti volti ad evitare che le occasioni di incontro possano trasformarsi in focolai di diffusione del virus.

Le misure di carattere sanitario

Per quanto riguarda le misure generali di carattere sanitario, nulla cambia. Resta l'obbligo di avere con sé, sempre, la mascherina (anche "di comunità"), e di indossarla in tutti i luoghi al chiuso – diversi dalle abitazioni – ed anche all'aperto quando non sia possibile rispettare la condizione di isolamento da persone non conviventi.

Esclusi dall'obbligo di mascherina solo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini sotto i sei anni ed i soggetti che a seguito di patologia o la disabilità non possono indossarla. Niente obbligo anche per coloro che interagiscono con soggetti affetti da disabilità o patologia laddove l'utilizzo della stessa sia incompatibile con il rapportarsi con tali soggetti.

Resta la raccomandazione di indossare la mascherina anche in casa, se vi sono persone non conviventi, per quanto sia in ogni caso fortemente raccomandato di limitare al massimo le occasioni sociali.

Ovviamente confermato anche l'obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza e delle norme comportamentali atte a combattere la diffusione del virus (igiene delle mani, divieto di lasciare l'abitazione in caso di febbre).

Gli spostamenti

Quanto agli spostamenti, è confermato il "coprifuoco" dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo.

Viene introdotto un "**coprifuoco di Capodanno**" che vieta gli spostamenti dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio 2021.

Nei summenzionati orari, come di consueto, ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Vengono inoltre introdotti specifici divieti di spostamento in occasione delle festività:

- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento **tra Regioni** o province autonome;
- il 25 ed il 26 dicembre 2020, nonché il 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento **tra Comuni**.

Fermo restando la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

È consentito comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma in ogni caso **non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, tale divieto si applica anche alle eventuali seconde case in altro Comune, nell'ambito della medesima Regione.**

Le attività per le quali viene confermata la sospensione

Il D.P.C.M. conferma la sospensione delle attività già oggetto di sospensione in precedenza, che brevemente si richiamano:

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori;
- centri benessere;
- centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali;
- centri sociali;
- e centri ricreativi;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e all'aperto;
- sale da ballo e discoteche;
- sagre, fiere, convegni, i congressi e gli altri eventi in presenza;
- mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'[art. 101](#) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Introdotta un'eccezione in ordine ai luoghi della cultura, inerente **le biblioteche** nelle quali i servizi sono offerti su prenotazione e **gli archivi**, che potranno riprendere ad operare.

Quanto all'apertura degli **impianti sciistici** (attualmente utilizzabili solo dagli atleti professionisti), la stessa potrà avvenire a solo a partire dal 7 gennaio 2021.

Commercio al dettaglio

Resta fermo il rispetto dei protocolli e della distanza di sicurezza di un metro, con conseguente ordinata gestione degli ingressi, nonché dell'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Per il periodo festivo viene autorizzato un prolungamento dell'orario: dal 4 dicembre 2020, e fino al 6 gennaio 2021, l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è autorizzato fino alle ore 21.00.

Resta ferma la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.

Nelle giornate festive e prefestive, all'interno dei centri commerciali, mercati, ecc. potranno restare aperte esclusivamente le seguenti attività commerciali:

- Farmacie e **parafarmacie**;
- **presidi sanitari**;
- punti vendita di generi alimentari;
- **punti di vendita di prodotti agricoli e florovivaistici**;
- tabacchi,
- edicole.

La ristorazione

Per quanto riguarda la ristorazione viene mantenuta, salvo le maggiori restrizioni imposte nelle aree arancioni e rosse, l'impostazione precedente: apertura dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; consumo al tavolo per massimo 4 persone (superabile solo se si tratta di soggetti tutti conviventi).

Consentito l'asporto fino alle 22.00 e la consegna a domicilio senza limiti d'orario, e ciò per tutte le giornate, ivi incluso Natale e Santo Stefano, nelle quali sarà possibile recarsi al ristorante a pranzo.

Come già in precedenza, restano aperti senza limitazioni gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, cui si aggiungono quelli situati lungo gli itinerari europei E45 e E55, nei porti e negli interporti.

La ristorazione negli alberghi e strutture similari resta autorizzata anche dopo le 18.00, ma solo a favore dei clienti alloggiati. Tuttavia, posto che questa disposizione ha prestato il fianco a manovre volte ad aggirare le restrizioni, con l'offerta di camere a fronte della cena, viene introdotta un'apposita restrizione relativa al Capodanno, evidentemente finalizzata ad evitare la possibilità di organizzare veglioni "mascherati" da cena somministrata a soggetti alloggiati nella struttura alberghiera.

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, **la ristorazione negli alberghi e similari è permessa solo con servizio in camera.**

I viaggi e turismo

Fermo restando la sospensione di tutti i viaggi, gite, visite di istruzione connesse al mondo scolastico, si segnala:

dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono **sospese tutte le crociere** in partenza, scalo o arrivo nei porti italiani.

Quanto agli spostamenti turistici da e per l'estero si segnala che gli italiani che si recheranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, **al rientro dovranno fare la quarantena**, ed allo stesso modo dovranno farla i turisti in arrivo in Italia nel medesimo periodo.

I corsi di formazione

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo quelli relativi alla formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Consentiti anche i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.

Ampliato il novero dei corsi autorizzati. Il nuovo D.P.C.M. prevede infatti che sono *consentiti "anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresì consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami. I corsi di formazione e di addestramento per il*

conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo".

Le Misure specifiche per le aree arancione e rossa

Con riferimento alle misure più stringenti previste per le cd. "area arancione" e "area rossa", le stesse vengono confermate *in toto* nella formulazione previgente; ci si limita ad un breve richiamo, focalizzato esclusivamente sulle le attività produttive, ricordando comunque che per tali aree sono altresì previste specifiche limitazioni alla mobilità.

- area arancione

In area arancione sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la consegna a domicilio, senza limitazioni d'orario, e l'asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

- area rossa

- sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (valgono le regole previste per l'area arancione);
- **sospeso il commercio al dettaglio**, fatta eccezione per le attività "essenziali" (alimentari, ecc.) individuate nell'allegato 23; restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- **chiusi i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- **sospese le attività inerenti i servizi alla persona**, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.

Si segnala che in "area rossa" viene disposta la temporanea sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE.

Allegato: D. P. C. M. 3 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19". (G.U. 3 dicembre 2020, n. 301)

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti (0573-935532 oppure 0573-539455).

Cordialità.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani